

Giuseppe Campana

LE BUSSOLE PER IL MONDO CHE CAMBIA

Aspetti amministrativi e fiscali della Riforma del Terzo settore

CSV Lazio

LE BUSSOLE PER IL MONDO CHE CAMBIA

Aspetti amministrativi e fiscali della Riforma del Terzo Settore

Giuseppe Campana Commercialista, esperto di Terzo Settore

Instant book dell'incontro online della serie "Futuro Prossimo" 18 marzo 2022

CSV Lazio

Via Liberiana, 17 - 00185 Roma 06.99588225 info@csvlazio.org www.volontariatolazio.it FB: CSV Lazio

Testo elaborato da Lucia Aversano e Chiara Castri

2022, CSV Lazio, Roma, Italia Prima edizione: Maggio 2022

ISBN 979-12-80557-07-0

I testi non sono stati rivisti dagli autori.

In copertina: Kazimir Malevich - Suprematism. Supremus no.58, 191
Museo di Stato Russo, San Pietroburgo
Foto: https://it.wikipedia.org/wiki/File:Suprematism._
(Supremus_-58._Yellow_and_Black).jpg

Progetto grafico e impaginazione: Luca Testuzza

Indice

Introduzione all'incontro	pag.	5
Renzo Razzano, Enzo Morricone		
Aspetti amministrativi e fiscali della Riforma del Terzo		
Settore		9
Giuseppe Campana		
Consigli di lettura		27

Introduzione all'incontro

Renzo Razzano Vicepresidente vicario CSV Lazio

L'appuntamento di oggi si inserisce in un percorso, già avviato da tempo, che mira a comprendere meglio quali siano i problemi, e le insidie, per le associazioni di volontariato, che derivano dal passaggio dai vecchi registri al RUNTS - Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Quello odierno è un approfondimento specifico su tali temi, utile anche al lavoro di consulenza alle associazioni che CSV Lazio porta avanti quotidianamente.

È qui con noi oggi Giuseppe Campana, commercialista ed esperto nell'ambito del terzo settore, nonché rappresentante del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali nell'ONC – Organismo Nazionale di Controllo. Con lui cercheremo di capire meglio le implicazioni dell'attuazione della Riforma del Codice del Terzo Settore.

Enzo Morricone

Coordinatore generale CSV Lazio

In occasione dell'ultimo incontro del ciclo "Futuro Prossimo", abbiamo affrontato il tema del perimetro giuridico della Riforma del Terzo Settore e, insieme agli esperti coinvolti, ave-

INTRODUZIONE

vamo in quella occasione analizzato costi e benefici che, per le associazioni, derivano dall'applicazione del Codice.

Sempre in quella occasione, abbiamo preso in esame le figure associative che avrebbero potuto avere problemi con l'inserimento nel RUNTS.

Oggi affronteremo la questione ancor più nel dettaglio, perché ci troviamo in una fase in cui è possibile capire come stanno andando le cose.

Le date che segnano questa fase sono il 22 novembre 2021 - il giorno, cioè, a partire dal quale le associazioni non precedentemente iscritte ad alcun registro hanno avuto la possibilità di iscriversi al RUNTS - e il 22 febbraio 2022 - data in cui ha preso avvio la verifica dei dati trasmessi dai vecchi registri delle associazioni al nuovo registro RUNTS.

Ora dobbiamo chiederci a che punto siamo. Alessandro Lombardi, Direttore Generale Terzo Settore e Responsabilità sociale delle imprese, Ministero del Lavoro, ha di recente fatto una primissima valutazione e ha fornito alcuni dati iniziali.

Ad esempio, su 88mila enti, sono trasmigrati nel RUNTS 83mila, il 95%. Ciò significa che, nonostante la trasmigrazione avrebbe dovuto essere conclusa entro il 21 febbraio, circa il 5% delle associazioni non ha fatto il passaggio. Inoltre è emerso che sono state presentate 3400 domande di nuova iscrizione, con 755 procedimenti conclusi, la maggior parte delle quali sono costituite da associazioni di promozione sociale e il restante 15-17% da organizzazioni di volontariato. Al momento questi sono i dati resi noti dal Ministero del Lavoro.

Restano dunque aperte molte domande. Innanzitutto, tra gli obiettivi del RUNTS c'era quello di uniformare le procedure a livello regionale col fine di superare le varie differenze. A questo proposito le domande da porsi sono: come stanno reagendo le Regioni? Come queste interloquiscono con il Ministero? Ci sa-

ASPETTI AMMINISTRATIVI E FISCALI DELLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

ranno ulteriori proroghe o le eventuali integrazioni e modifiche richieste dagli uffici che verificano le varie iscrizioni potranno essere effettuate nei sei mesi previsti? Come saranno utilizzate le informazioni presenti nel Registro Unico? Esistono difficoltà da parte delle associazioni nella trasmissione dei dati? Questo è un primo blocco di domande che stanno emergendo in questo periodo.

C'è poi la grande questione relativa all'aspetto fiscale.

A dicembre del 2021, così come era già avvenuto a Dicembre del 2020, il Governo stava per approvare la Legge di Bilancio, nella quale era prevista la misura che introduce l'IVA per gli enti del terzo settore, così come richiesta dall'Unione europea. Dopo una grande mobilitazione del mondo del Terzo settore, il Governo ha deciso di rinviare l'inserimento della misura, dando due anni di tempo per risolvere la questione. Se aggiungiamo questi due anni ai cinque trascorsi dall'emanazione del Codice, sono sette anni che ci troviamo in una situazione ancora in via di definizione.

Faccio mio l'appello della presidente del CSVnet, Chiara Tommasini, la quale all'indomani della proroga dei due anni aveva sottolineato l'urgenza di aprire un tavolo di confronto per poter lavorare insieme a soluzioni definitive. In questa sede potremmo iniziare a ragionare su quali possano essere le proposte e le soluzioni a questi interrogativi. Un percorso che chiaramente non inizia oggi, e la questione non è soltanto di ambito nazionale, ma europeo. Per affrontare insieme argomenti tanto importanti abbiamo invitato quale nostro ospite proprio Giuseppe Campana.

Aspetti amministrativi e fiscali della Riforma del Terzo Settore

Giuseppe Campana Commercialista, esperto di Terzo Settore

Giuseppe Campana

La riflessione odierna, come sottolineato pocanzi, riguarda alcuni aspetti amministrativi e fiscali relativi alla Legge n.106 del 2016, rispetto ai quali tenterò di fare il punto, limitandomi, in questa sede, a fornire il punto di vista di un intermediario, nel senso tecnico del termine. Il punto di vista, cioè, di chi si trova al centro, tra pubblica amministrazione e utenza.

In qualità di commercialista – e quindi di intermediario – ho provato in questi mesi ad accompagnare diversi enti nelle varie fasi, per cercare di interpretare le richieste fiscali previste dalla Riforma e, nel farlo, ho tentato di dare anche un po' di senso – e anima – a questo importantissimo momento di passaggio iniziato nel 2017. Ho tentato di svolgere il mio ruolo di commercialista che si occupa di non profit partendo dalle finalità e dagli obiettivi che il riformatore dell'epoca aveva attribuito a questa Riforma.

Sappiamo che tali obiettivi erano volti ad un riordino generale della disciplina in materia di enti del terzo settore. Tra le finalità, infatti, vi era anzitutto quella di pervenire ad una disciplina unitaria sotto il profilo civilistico, aziendalistico e fiscale, oltre al raggiungimento di una semplificazione, razionalizzazione e armonizzazione delle diverse norme e il potenziamento dei

meccanismi di trasparenza, pubblicità e accountability. Rispetto a tutti questi elementi, il mio impegno è stato cogliere il senso e acquisire dunque consapevolezza delle attività che la legge richiede agli enti.

Questa Riforma non va vista come mero adempimento di quanto previsto dalla norma, ma come strumento, che può permettere di raggiungere diversi obiettivi. È vero che sussistono elementi di difficoltà, come quello relativo alla realizzazione del bilancio o all'adeguamento statutario - pratiche che potrebbero essere ostili agli enti, ma è altrettanto vero che l'approccio con il quale si eseguono gli adempimenti deve essere focalizzato nell'ottica della ripartenza. Ho sempre consigliato a chi ha iniziato il percorso - e continuo a consigliarlo a chi deve ancora intraprenderlo - di vivere questo momento come una fase riorganizzativa, come un momento di analisi su quello che l'ente ha fatto finora, e su come può svolgere la propria attività in futuro.

A partire da questa interpretazione, soffermiamoci sui principali obiettivi che il legislatore dell'epoca aveva posto in capo alla Riforma.

Disciplina unitaria sotto il profilo civilistico, fiscale e aziendalistico

Un obiettivo questo, che trova uno dei suoi principali strumenti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, operativo da poco e istituito nel 2020.

Chi, dunque, vuole diventare Ente del Terzo settore, ed essere assoggettato alla nuova normativa unitaria, deve iscriversi a questo Registro. Il RUNTS è una grande novità, la chiave di volta dell'intera Riforma, e dalla sua operatività dipendono diversi accadimenti.

Anzitutto si superano i vari registri territoriali e i registri di OdV e APS, ma la sua entrata in vigore ha introdotto anche la

possibilità di acquisire la qualifica di ente del Terzo settore e di attivare la procedura "legale" per l'acquisizione della *personalità* giuridica di tipo semplificato.

Oltre a tutta una serie di ulteriori accadimenti di natura fiscale, come il superamento delle Onlus, che sono, invece, legate ad autorizzazione dell'Unione Europea.

Ora, con il Registro Unico del Terzo Settore, istituito – lo ricordiamo – nel 2020 e operativo dal 24 novembre 2021, ci si è dati l'obiettivo di inquadrare in maniera trasversale tutti gli enti iscritti nell'ambito del terzo settore. Dal 24 novembre ha avuto avvio la fase di trasmigrazione, ossia il trasferimento di dati e informazioni relative agli enti da un registro all'altro. Dunque le informazioni su OdV e APS sono state trasferite nel nuovo Registro, mentre, per le Onlus, la trasmigrazione è al momento ancora sospesa, in attesa di un nuovo provvedimento, sebbene queste ultime possano comunque procedere all'iscrizione nel RUNTS con istanza di parte.

Il 21 febbraio di quest'anno la fase di trasmigrazione si è conclusa e le sezioni territoriali del Registro stanno verificando i requisiti delle organizzazioni. Una fase prodromica questa, alla quale potrà seguire, in caso di mancanze, richiesta di integrazione di dati.

Senza entrare troppo nel dettaglio nel funzionamento del RUNTS, vorrei soffermarmi su tre aspetti che stanno emergendo in questa prima fase di avvio della piattaforma.

Il primo aspetto è connesso alla struttura e quindi alla difficoltà di garantire un'omogeneità di trattamento tra i diversi territori.

Il RUNTS, così come previsto nella normativa del Codice del Terzo Settore, è istituito presso il Ministero del Lavoro. La gestione è dunque attribuita all'Ufficio statale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, mentre, da un punto di vista operativo, è gestito su base territoriale da ciascuna Regione (Uffici re-

gionali del RUNTS), o Provincia autonoma (Uffici provinciali del RUNTS). È a questi ultimi che è affidato il compito di valutare le istanze e i soggetti in trasmigrazione e di attribuire la qualifica di Enti del Terzo Settore (ETS).

In questo caso si attua il principio di territorialità, in virtù del quale l'ufficio competente cui far riferimento è quello della Regione (o Provincia) in cui l'ente ha la propria sede legale.

Nei fatti, in questa prima fase, si sta avverando un timore paventato già in tempi non sospetti: l'impossibilità da parte delle Regioni di garantire omogeneità di trattamento tra diversi contesti regionali. La paura che potesse ripetersi quanto già accadeva con i registri regionali di OdV e APS - ossia trattamenti territoriali diversi - si è concretizzata. Proprio per affrontare il tema è stato attivato negli ultimi giorni un tavolo congiunto con le associazioni ed è prevista a breve una circolare che dia un quadro più chiaro e sistematizzato rispetto ai criteri di ammissione e valutazione delle diverse istanze, per garantire omogeneità e uniformità territoriale nell'operatività dei diversi uffici territoriali.

Una delle preoccupazioni che io stesso ho avuto modo di sottolineare è collegata alla lettura dell'articolo 5¹, relativo all'interpretazione delle attività di interesse generale previste per qualificarsi Ente di Terzo Settore, che, quindi, elenca tutta una serie di attività che le varie associazioni devono scegliere.

Rispetto a questo, sono emersi due differenti approcci: da un lato c'è chi propende ad attribuire la qualifica di ETS secondo gli ambiti di intervento, a discapito delle specifiche attività; dall'altro c'è invece chi si fa portatore di un'interpretazione più formale e restrittiva. Ebbene, se non c'è lettura univoca sull'attività di interesse generale, la probabilità di diversità di trattamento nei contesti regionali diventa molto alta.

¹ Articolo 5 "Attività di interesse generale", Codice del Terzo settore (L. 117/17). https://bit.ly/3INIBVY

ASPETTI AMMINISTRATIVI E FISCALI DELLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

Il secondo aspetto, più pratico, è legato alla procedura di iscrizione e di trasmigrazione, e più nello specifico all'aspetto operativo.

Riguardo le nuove iscrizioni, la piattaforma nasce in ambito Unioncamere: i soggetti del mondo non profit, di conseguenza, sono entrati in un ambiente, quello delle imprese, molto distante dal loro.

Questo ha probabilmente messo in difficoltà molti, perché l'impostazione iniziale non garantiva di risolvere alcune problematiche interpretative. Dunque, oltre alle complessità iniziali legate all'accesso informatico al Registro (la necessità di essere in possesso di SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale, CNS – Carta Nazionale dei Servizi, eccetera), vi era la difficoltà concreta di non potersi affidare a un intermediario, figura non prevista dalle procedure legate alle nuove domande: commercialisti e CSV, Centri di Servizio per il Volontariato, non possono, quindi, supportare gli Enti in questa fase, che deve essere, invece, gestita totalmente dal legale rappresentante dell'Ente, fatto salvo le situazioni in cui alla domanda è legata la richiesta di acquisizione della personalità giuridica, previste dall'articolo 22. Solo in questo caso la domanda deve essere presentata dal notaio.

D'altro canto vi è una vera e propria difficoltà di interpretazione dei dati e delle informazioni richieste dalla piattaforma. Abbiamo notato che diverse pratiche, per errori materiali, vengono sospese dagli Uffici, con la conseguente richiesta di integrazioni o modifiche. Ciò comporta perdite di tempo e preoccupazioni per il presidente, che diventa destinatario di una procedura di sospensione. Per esempio, la piattaforma richiede che vengano indicati tutti i componenti degli organi dell'ente e le cariche, nel caso specifico in cui tali componenti siano dieci: il mancato inserimento di tali specifiche comporta la sospensione della procedura di iscrizione. Ci sono poi Enti che dimenticano di allegare i bilanci degli ultimi due anni e i relativi verbali. Per riuscire a far

fronte a queste problematiche, il Direttore Lombardi ha chiaramente indicato che, nei prossimi mesi, ci sarà un aggiornamento della piattaforma RUNTS. Mi limito, quindi, a consigliare, a chi approccerà alla nuova iscrizione nei mesi a venire, di fare maggiore attenzione agli elementi da riportare nella domanda per evitare di perdere ulteriore tempo.

Personalità giuridica

Il tema della personalità giuridica è una delle grandi novità introdotte dalla normativa. C'è da dire che l'articolo 22 del Codice² ha bene interpretato l'articolo 3 della Legge Delega³, attraverso il quale è possibile l'acquisizione della personalità giuridica mediante iscrizione al RUNTS. In questa prima fase si stanno presentando alcune difficoltà da parte anche degli stessi notai, chiamati a intermediare per conto degli enti che ne hanno fatto richiesta. Su questo mi limito ad un focus sulla procedura inerente all'attestazione del patrimonio minimo. In questo senso sono gli stessi notai a dover prestare particolare attenzione a modalità e contenuti di tale attestazione. Ma anche questo è un tema che troverà una risposta più chiara nella circolare che verrà emanata.

Trasparenza, pubblicità e accountability

L'introduzione e il potenziamento dei meccanismi di trasparenza, pubblicità e accountability, secondo i principi di riferimento affermati negli articoli 3 e 4 della Legge Delega, hanno trovato principale attuazione con l'articolo 13 riguardante il bilancio degli enti di Terzo settore⁴.

Questo è un tema di natura amministrativa contingente poi-

4 https://bit.ly/3qLyqJZ

² Art. 22 "Acquisto della personalità giuridica", L.117/17. https://bit.ly/3IIyctv

³ Legge 6 giugno 2016, n. 106 «Delega al Governo per la riforma del Terzo Settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale»

ché, a partire da marzo, tutti gli enti sono impegnati nella chiusura e nell'approvazione del bilancio e dovranno fare riferimento all'articolo 13 del Decreto ministeriale del 5 marzo 2020. Rispetto al passato la novità è che, se prima il bilancio era un obbligo statutario previsto per poter utilizzare alcune prerogative fiscali, da adesso in poi tutti gli ETS - Enti di Terzo Settore, sono chiamati a redigere il bilancio come obbligo di natura civilistica. Il bilancio stesso potrà essere completo o semplificato sulla base del volume di entrate e proventi (se al di sotto o al di sopra dei 220mila euro), e a partire dal prossimo anno dovrà essere depositato presso il RUNTS entro il 30 giugno.

Facendo riferimento ai principi della Legge Delega, il bilancio deve essere interpretato, allora, non solo come strumento informativo con il quale rendere conto, ma anche come strumento gestionale che permette la pianificazione e la verifica per migliorarsi. Dunque come strumento diretto a garantire maggiore trasparenza e atto a determinare una gestione più adeguata anche in termini di efficacia e di efficienza. È inoltre uno strumento di comunicazione e di marketing per intercettare quelle possibilità di leva fiscale che la norma del Titolo X del Codice del Terzo Settore mette a disposizione degli enti.

Valenza del Bilancio

Così come sottolineato nei principi della Legge Delega, il bilancio deve avere una valenza informativa, sia per gli stakeholder che per i soci e la pubblica amministrazione. È inoltre il principale documento pubblicato e quindi accessibile a tutti, anche all'amministrazione finanziaria che lo utilizzerà per i propri obiettivi.

La sua portata informativa assume anche valenza probatoria: da questo punto di vista sottolineo l'importanza che nel bilancio venga descritta ogni attività o progetto secondo un processo che riconduca agli ambiti di interesse generale. In altre

parole, se svolgo un'attività di interesse generale, come prevista dallo statuto, e all'interno del bilancio fornisco un'indicazione circa l'attività svolta - come da parametri previsti dall'articolo 79 comma 5 -, avrò la possibilità di verificare quanto è stato fatto e di informare più correttamente possibile i soggetti terzi, amministrazione finanziaria compresa.

Circa l'aspetto gestionale, suggerisco anche agli enti più piccoli di non limitarsi a un semplice rendiconto di cassa – peraltro obbligatorio – perché, così facendo, si rischierebbe di perdere informazioni e descrizioni necessarie. Consiglio piuttosto di accompagnare al bilancio una relazione che descriva cosa si è fatto, dando così anima e corpo ai numeri. Questo è fondamentale a mio avviso perché i modelli di bilancio, così come disciplinati dal decreto ministeriale, possono portare invece in una direzione diversa rispetto a quella prevista dalla Legge Delega. Il bilancio poi rappresenta un aspetto fondamentale della vita gestionale e di conseguenza della vita associativa.

Sistematicità

L'obiettivo del nuovo regime fiscale - semplificare e armonizzare il panorama in modo da creare sistematicità - è racchiuso nel Titolo X del Codice. La domanda è se e quanto questo obiettivo sia conseguito e raggiungibile.

Sappiamo essere in atto una riflessione sul tema che ha aperto un processo di revisione del Titolo X, al momento dunque non possiamo dare nessun tipo di risposta a questa domanda, almeno fino a quando tale revisione non sarà attuata. Mi limito a osservare che, stando a quanto previsto dall'articolo 39 del Titolo X, l'obiettivo di omogeneizzare e semplificare, se le norme restano così come sono, è difficilmente perseguibile. Se, infatti, sotto il profilo civilistico sono stati fatti molti passi in avanti in termini di semplificazione e omogeneizzazione, non altrettanto si può

dire per il profilo fiscale. Ci troviamo di fronte a un sistema duale, all'interno del quale sono presenti enti del terzo settore commerciali e non, che avranno un trattamento fiscale diverso. Per non parlare poi di quegli enti che rivestono la natura sia di ente del terzo settore che di impresa commerciale.

Il sistema è duale anche perché continua a esserci dualità fra profilo civilistico e profilo fiscale: l'obiettivo della semplificazione non sembra al momento raggiungibile, anche perché, per qualificare le attività generali degli enti, bisogna fare riferimento alle norme molto complesse e di difficile interpretazione che sono all'interno dell'articolo 79. E non possiamo trovare una soluzione nemmeno con la norma di riferimento in vigore che distingue tra ente commerciale ed ente non commerciale, poiché questa è soggetta a parametri che cambiano da un anno all'altro.

A questo quadro, già di per sé delicato, si è aggiunto a dicembre 2021 un ulteriore elemento, che ha scatenato la tempesta perfetta. Il tentativo cioè di introdurre all'interno della Legge di Bilancio la norma diretta a eliminare l'attuale esclusione dal campo dell'applicazione dell'IVA delle quote corrisposte da associati e iscritti agli enti per la partecipazione alle attività. Al momento la misura ha subito una proroga di due anni, ma il problema è complesso, visto che il tema dell'IVA non è mai affrontato nella Riforma, fatte salve alcune norme specifiche, tra cui l'articolo 89 comma 7, che molto preoccupa le Onlus - Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, operanti nel settore socio sanitario. Questo è infatti uno dei principali motivi per cui le Onlus operanti in questo settore non hanno compiuto ancora nessuna scelta, e attendono di sapere se l'articolo verrà o meno confermato nel processo di revisione di cui parlavo prima.

Quindi la situazione è ancora molto confusa in materia fiscale perché, rispetto alla fase iniziale, non c'è stato un forte impulso di indirizzo politico su questi temi, quanto piuttosto un mero

adempimento alle direttive europee in materia di concorrenza delle imprese, senza la possibilità di trovare strade alternative. Se un'altra strada non si troverà, prima o poi la misura dell'IVA diventerà efficace. Mi trovo, quindi, a concordare con la presidente CSVnet Chiara Tommasini sulla necessità di trovare modalità alternative, ora che siamo ancora in tempo per agire.

Spunti dal dibattito

Enzo Morricone. Tra le tematiche affrontate finora, trovo particolarmente interessante l'aspetto riguardante le modifiche statutarie e l'approccio allo statuto come momento di riflessione sulla vita associativa – quasi una nuova costituzione -, oltre che di sviluppo di quest'ultima. Spesso si è infatti concentrati solo sul fare, ma è importante anche fermarsi a riflettere per comprendere cosa succede al di fuori e qual è la direzione che si sta prendendo.

Altro elemento interessante è l'attenzione alla lettura del bilancio come strumento di pianificazione, supporto e gestione. Dare vita, anima e corpo a quelli che sono degli adempimenti necessari mi sembra una scelta molto indovinata.

Sulle questioni segnalate, vorrei riprendere la questione del RUNTS. Se penso al 5% di associazioni che al 10 marzo non avevano ancora migrato, dovremo aspettare la circolare esplicativa? Ci sarà l'aggiornamento, anche se mi pare di capire che la questione non sia ancora conclusa, e anzi ci saranno ulteriori modifiche in questa fase?

Per ciò che concerne la parte fiscale, stiamo solo spostando avanti la problematica. La domanda che mi faccio è: quali sono le modalità che ci permettono di superare un'interpretazione - quella dettata dalla Commissione Europea - che non sia solo di tipo concorrenziale a favore di una che abbia anche caratte-

ASPETTI AMMINISTRATIVI E FISCALI DELLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

re sociale? In altre parole, come dobbiamo portare avanti queste istanze per evitare di trovarci a dicembre del 2023 in una situazione analoga?

Mariarosaria Colluto. La mia è una domanda di ordine pratico: come si comprende l'avvenuta trasmigrazione? So che a oggi risultano mille enti trasmigrati, ma la trasmigrazione non avrebbe dovuto concludersi il 22 febbraio?

Giuseppe Campana. "Trasmigrazione" significa, in sostanza, che i dati e le informazioni contenuti nei vecchi Registri OdV e APS sono trasferiti d'ufficio al nuovo Registro Unico. Un'attività d'ufficio, appunto, interna alle sezioni competenti degli Uffici territoriali. Questa trasmigrazione ha interessato il 95% degli enti, non so cosa succederà a quel restante 5% e perché non è passato al nuovo Registro. Al momento si è aperta una fase interna di accertamento, per cui ciascun Ufficio territoriale ha 180 giorni di tempo – fino ad Agosto 2022 - per verificare la documentazione trasmessa dai vecchi registri: se i dati e le informazioni trasmessi saranno completi e corretti, l'associazione riceverà l'avvenuta iscrizione; se, invece, dovessero esserci delle mancanze, gli Uffici territoriali invieranno una richiesta di integrazione, da far pervenire entro 30 giorni. Una volta integrati i dati richiesti, l'Ufficio ha altri 60 giorni per la verifica e poi procederà all'iscrizione.

La parte visibile del RUNTS ad oggi non è attiva, nemmeno per i nuovi iscritti. La finalizzazione dell'iscrizione arriverà con il decreto di iscrizione. Il problema legato a questa fase di trasmigrazione è che, in realtà, i dati e le informazioni presenti nei vecchi registri trasmessi all'Ufficio territoriale RUNTS difficilmente risultano sufficienti rispetto a quanto richiesto dalla normativa e probabilmente a molti enti, se non a tutti, verrà richiesta l'integrazione. Probabilmente i 180 giorni per verificare

la grande mole di associazioni non saranno sufficienti, tant'è che ci sono già state richieste da parte di alcune Regioni di ampliare il termine.

Mario German De Luca. Nel mio intervento vorrei partire dalla nostra esperienza di CSV Lazio, Centro di servizio per il volontariato, nella consulenza alle associazioni. Tradizionalmente il CSV si occupava di offrire attività di supporto alle sole OdV, poi, con l'avvento del Codice del Terzo Settore, ci siamo attivati per offrire servizi anche alle APS - Associazioni di promozione sociale, e ai i volontari di tutti gli enti di terzo settore. Da quando il Codice è attivo, si sono avviati i processi di trasformazione e di adeguamento degli statuti; tutti i CSV d'Italia hanno prodotto modelli di statuto, di verbali e così via, per favorire questo passaggio burocratico e renderlo più semplice possibile. Questo processo è stato abbastanza semplice, mentre la questione fiscale si divide in due: da un lato abbiamo le norme di settore in vigore, dall'altro la normativa fiscale subordinata al parere della Commissione Europea. Le prime mi sembrano già abbastanza buone per ciò che riguarda OdV e APS, e quindi credo che la modifica del Titolo X sarà sicuramente migliorativa, o è solo una mia illusione?

Giuseppe Campana. Le sollecitazioni a migliorare alcuni aspetti del Titolo X della norma fiscale sono state condivise da diversi soggetti perché i dubbi erano molti e su diversi aspetti. Resta la questione problematica legata alla qualificazione delle attività commerciali e non commerciali, collegata al mero parametro delle entrate sui costi, con forfait ammissibile del 5%. Oltretutto, secondo la norma vigente, la qualifica di "commerciale" non viene acquisita il prossimo anno, ma nell'anno corrente, una cosa impossibile da gestire. Personalmente auspico che il percorso di revisione venga attivato al più presto per dare certezza di

entrare nel nuovo regime fiscale il prima possibile. Qualificare l'attività di un ente come commerciale perché i ricavi superano i costi del 5%, significa, per molti enti che fanno attività di natura commerciale per potenziare le attività di interesse generale, essere costretti a qualificarsi come enti commerciali e assolvere agli adempimenti rispetto all'attività specifica. Tale qualifica poi andrà modificata caso per caso, attività per attività e anno per anno e questo diventa davvero molto complicato da gestire. L'auspicio è quindi quello di avere una norma comune e definitiva che sia più chiara e migliorata nei contenuti per gennaio 2023.

Maurizio Vannini. Vorrei portare all'attenzione alcuni elementi riguardo la logica dell'armonizzazione e del ricongiungimento di tutti i sistemi di gestione cui bisogna fare riferimento. L'armonizzazione tra i registri delle personalità giuridiche mantenuti dalle prefetture e dal RUNTS, per esempio, sembra un assurdo di tipo amministrativo, nel senso che, avendo già ottenuto la personalità giuridica con le norme preesistenti, non si comprende il motivo per cui non si è fatta la trasmigrazione di tali dati dalla Prefettura al RUNTS, trasmigrazione che invece è avvenuta con i registri regionali. Non comprendo il motivo per cui bisogna ripercorre alcuni processi quando la pubblica amministrazione è già in possesso dei dati.

La seconda questione parte da una situazione verificatasi qualche tempo fa. A una OdV, che partecipa all'interno di un ATS - Associazione Temporanea di Scopo, è stata chiesta l'iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo per prendere parte a una gara bandita da una ASL (Azienda Sanitaria Locale), pena l'esclusione. Premesso che l'errore è a monte perché la ASL, anziché attivare le procedure di co-programmazione e co-progettazione ha indetto una gara di valenza europea, perché per la OdV c'è stato l'obbligo di iscrizione al REA (Repertorio

Economico Amministrativo)? Vorrei capire il motivo per cui, nonostante un'associazione sia iscritta al RUNTS, debba chiedere un'altra attivazione. Dal momento che pubblichiamo tutto quanto c'è di pubblicabile, richiedere ulteriori e singole informazioni, comunque già presenti, rappresenta una vera distonia rispetto agli obiettivi di armonizzazione e semplificazione.

Giuseppe Campana. Rispondendo alla prima domanda, vorrei sottolineare che, se parliamo di personalità giuridica, la nuova modalità di acquisizione è un enorme beneficio perché la procedura è semplificata. In questa fase però ci troviamo di fronte ad alcune problematiche che tocca gestire nel momento in cui si verificano.

Le organizzazioni che richiedono ex novo la personalità giuridica devono fare molta attenzione al tema dell'attestazione del patrimonio minimo. Mentre agli altri enti già in possesso della personalità giuridica questa viene sospesa, poiché ne acquisiscono una nuova e differente al momento dell'iscrizione al nuovo registro e, al momento di questo passaggio, viene fatta una nuova verifica non solo patrimoniale. Questo aspetto di natura pratica coinvolgerà molti enti, perché chi si iscrive al RUNTS non può che avere la personalità giuridica prevista dal codice. Questa ulteriore verifica, e quindi questo ulteriore passaggio notarile per attestare la presenza del patrimonio minimo, è molto similare a quello che succede per le società e non poteva essere altrimenti.

Non vedo, poi, molto problematica la richiesta di iscrizione al REA, sarei stato più sconcertato della richiesta di iscrizione al REI, il Registro delle Imprese. Come professionista mi sono impegnato al massimo per far sì che ciascun ente da me assistito cogliesse tutti gli aspetti legati all'importanza di redigere un bilancio, ma non sono assolutamente d'accordo sul fatto che gli enti, oltre a questo, debbano sorbirsi l'onere di depositarlo in un

ASPETTI AMMINISTRATIVI E FISCALI DELLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

formato informatico, l'XBRL, come accade per le società. Gli enti devono poter redigere e depositare il bilancio da soli, non si può chiedere loro di fare quello che fanno gli studi professionali per le società.

Sara Manganelli. Vorrei una possibile risposta a un problema che ho avuto con la mia associazione. Rappresento un'associazione culturale costituita lo scorso luglio e nella parte dello statuto dedicata alla denominazione sociale, oltre al nome, abbiamo inserito l'acronimo ETS. Ho provato lo scorso dicembre a fare l'iscrizione al RUNTS, e mi è stato risposto che non era possibile procedere in quanto il nostro statuto non era adeguato alla Riforma del Terzo Settore secondo quanto richiesto dall'articolo 12, comma G lettera D, che richiede la dicitura estesa "ente del terzo settore".

Giuseppe Campana. Bisognerebbe leggere bene la lettera che vi è arrivata da parte dell'Ufficio. E se è vero quello che riferisce non vedo i motivi di contestazione.

Ksenija Fonović. Vorrei tornare al discorso di partenza sui bilanci e sul rendiconto, perché i numeri sono un linguaggio universale e le associazioni hanno capito che i numeri parlano per noi. Vorrei che nella descrizione del bilancio venisse fuori anche il valore del lavoro volontario. La mia richiesta è di promuovere la valorizzazione del lavoro volontario nei rendiconti e come co-finanziamento nei progetti.

Renzo Razzano. Vorrei fare un paio di commenti, il primo dei quali collegato alla domanda di Sara Manganelli, perché la mia sensazione è quella che di questi problemi in fase di verifica ce ne saranno non pochi.

Il secondo è di tipo politico. Dopo questa immersione nella normativa credo che questa riforma sia caratterizzata da un eccesso di burocratismo, che può essere affrontato e gestito bene dalle associazioni medie e grandi, ma se penso alle piccole associazioni, questi passaggi li trovo pressoché impossibili.

Anche solo fare bilancio - fermo restando che ci vuole l'anima - e farlo in certe modalità, diventa un problema per molte associazioni che si e no hanno 20mila euro di entrate l'anno, che poi sono la maggior parte (il 90%). Siamo in un momento molto delicato, dove ci sono ancora adempimenti da completare, e credo che occorra aggiustare il tiro, altrimenti si rischia di soffocare in un mare di adempimenti burocratici.

Enzo Morricone. Con l'incontro di oggi siamo riusciti a segnalare e a segnare alcuni passaggi fondamentali e a trattare questioni generali e specifiche, molte delle quali mi sembra rimangano aperte.

La Legge Delega è del 2016, il Codice è del 2017, siamo al 2022 e stiamo ancora combattendo per cercare di capire dove andremo a finire. Dopo tutto questo tempo, trovarci in una situazione di incertezza comincia ad essere faticoso. Il 21 febbraio sarebbe dovuta terminare la trasmigrazione, ma, a quanto dicono i dati, non è ancora completamente terminata. Se le associazioni dovessero chiamarci per avere informazioni su come procede il passaggio e sui futuri step, non saprei cosa rispondere. La questione fiscale mi pare ancora più complessa e sinceramente mi sembra di intuire che non si sia arrivati a una chiara definizione della politica da intraprendere. L'unica cosa che possiamo fare è restare attenti e capire quali saranno le misure che verranno prese.

ASPETTI AMMINISTRATIVI E FISCALI DELLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

Sono intervenuti nel dibattito: Enzo Morricone, Mariarosaria Colluto, Giuseppe Campana, Mario German De Luca, Maurizio Vannini, Sara Manganelli, Ksenija Fonović, Renzo Razzano.

CONSIGLI DI LETTURA

Consigli di lettura

dal Centro studi, documentazione e ricerca sul volontariato e il terzo settore

Codice del terzo settore : revisione e adeguamento degli statuti: marzo-maggio 2019 / [a cura di Tiziano Cericola]. - Cagliari : CSV Sardegna Solidale, 2019;

Dalla parte del Terzo settore : la riforma letta dai suoi protagonisti /Antonio Fici, Emanuele Rossi, Gabriele Sepio, Paolo Venturi. - Bari; Roma Laterza, 2019;

Associazioni sportive dilettantistiche: condizioni per le agevolazioni tributarie e contributive di Salvatore Servidio. In Cooperative ed enti non profit, n.11-12/2019;

CSV Lazio ha avviato una riflessione sulla Riforma del Terzo settore e sui problemi emergenti nelle fasi di attuazione. Questo incontro è stato dedicato agli aspetti amministrativi e fiscali abbiamo dialogato con Giuseppe Campana, commercialista ed esperto di Terzo Settore. L'appuntamento di oggi si inserisce in un percorso, già avviato da tempo, che mira a comprendere meglio quali siano i problemi, e le insidie, per le associazioni di volontari, che derivano dal passaggio dai vecchi registri al RUNTS - Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Con questo incontro abbiamo incominciato ad entrare nel vivo delle questioni cercando di capire cosa sta succedendo e cosa ci possiamo aspettate nei prossimi mesi. Soprattutto abbiamo riflettuto sull'evoluzione non solo normativa, ma anche culturale, del "rendere conto".

In dialogo con Giuseppe Campana, commercialista ed esperto nell'ambito del terzo settore, rappresentante del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali nell'ONC – Organismo Nazionale di Controllo.





Questa collana di *instant book* raccoglie i contributi della serie di incontri online *Futuro Prossimo* che il *Centro Studi, Ricerca e Documentazione sul Volontariato e il Terzo settore* del *CSV Lazio* ha organizzato per offrire al volontariato la possibilità di confrontarsi su alcuni grandi temi e per aprirsi ad una riflessione collettiva sul futuro – quello che ci aspetta e quello che vogliamo.